



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2011, proposto da:  
Terasystem Spa in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e  
difesa dagli avvocati. Antonello Zucconi e Leopoldo Aperio Bella, con domicilio  
eletto presso l'avv. Paolo Piemontese in Firenze, via del Parione 13;

***contro***

la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentato  
e difeso dall'avv. Luciana Caso, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale  
in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

***nei confronti di***

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in  
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliata per legge in Firenze, via degli  
Arazzieri 4;

***per l'annullamento***

- della nota prot. AOOGRT 234920/D.060.040 in data 22.09.2011 della Regione Toscana - Direzione Generale Organizzazione e Risorse - Settore Sistemi Informativi e Servizi - Ufficio Regionale di Statistica, a firma del Dirigente il suddetto settore, mediante la quale, in relazione alla "procedura aperta per l'acquisizione dei servizi e degli strumenti per l'evoluzione progettuale, l'alimentazione la gestione e la pubblicazione del sito istituzionale [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) e relativi servizi a supporto dell'avviamento e dell'operatività (CIG05327631EF) si comunicava che "in esecuzione di quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs 163/2006, quell'Amministrazione provvederà all'esclusione della Società Terasystem S.p.A. dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti di competenza, così come previsto dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e di quanto riportato dal disciplinare di gara al punto 6. Questa Amministrazione non effettuerà la segnalazione per falsa dichiarazione o formazione di atti falsi in quanto non ne ravvisa i presupposti nel comportamento della società" nonché di ogni altro atto, non conosciuto dalla ricorrente, da questa dipendente e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- la ricorrente, avendo partecipato ad una procedura telematica finalizzata all'affidamento delle attività di gestione del sito istituzionale regionale, ne è stata esclusa perché ha erroneamente dichiarato, ai fini della partecipazione, di avere svolto un servizio che invece è stato svolto da una sua controllata;
- la Regione l'ha quindi esclusa dalla procedura provvedendo ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (in seguito: "Autorità"), peraltro escludendo il verificarsi di un falso nella dichiarazione;
- con il presente gravame la ricorrente contesta non l'esclusione, ma l'escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all'Autorità poiché questo si sarebbe verificato per un mero errore senza conseguirne vantaggi competitivi;

Considerato che:

- questa Sezione, con giurisprudenza costante (*ex multis*, n. 606/2011) ha affermato che la segnalazione dell'esclusione all'Autorità costituisce atto di avvio del procedimento e pertanto non ha carattere lesivo;
- tale interpretazione deve a maggior ragione ribadirsi alla luce della disposizione di cui all'art. 38, comma 1 ter, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che recita "In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto", inserito dall'art. 4, comma 2, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 75, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'affidatario, inteso come “qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile” (C.d.S. VI, 4 agosto 2009 n. 4905) a prescindere dallo stato soggettivo del concorrente e dai vantaggi che lo stesso possa avere conseguentemente ottenuto, a tutela della speditezza e della certezza nello svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile quanto all'impugnazione della segnalazione all'Autorità e di respingerlo per la parte restante;

Ritenuto inoltre di compensare tra le parti le spese processuali in ragione della particolarità del caso di specie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)